



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SETTIMA SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 155-1/2025 P.U. ad istanza di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED], coadiuvata nella presente procedura dall'*advisor* finanziario Dott. [REDACTED] e dall'Avvocato Federica Vanacore nella qualità di gestore della crisi,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dato atto che la ricorrente [REDACTED], con l'assistenza del Gestore della Crisi e dell'*advisor*, ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII e che la domanda, come attestato dal professionista, è completa della documentazione, richiesta dall'art. 67, comma 2 del CCII ed accompagnata dalla relazione del Gestore della crisi, contenente le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII;

preso atto che la proposta ed il piano (integrati anche in funzione del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 70, quarto comma, CCII) sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori in forza del decreto del 18 Marzo 2025 e che non sono pervenute osservazioni (è solo pervenuta precisazione del credito di Unicredit, per il minor importo di 23.129,18 rispetto al dato precedente di euro 30.580,00);

rilevato che il gestore della crisi ha provveduto alla riformulazione del piano, nel senso che le originarie 48 rate si sono ridotte a 41, ferme restando le percentuali di soddisfazione offerte ai creditori chirografari (40%) e che il piano, nella sua ultima rimodulazione, all'esito della precisazione di Unicredit, prevede sempre il pagamento iniziale, e *una tantum*, di Euro 20.000,00, entro 30 giorni dall'omologa, e successivamente il pagamento di 40 rate da Euro 364,00 ciascuna, ad esclusione dell'ultima, di Euro 216,00;

considerato, in primo luogo, che sussiste lo stato di sovraindebitamento posto a base del ricorso, visto l'evidente squilibrio fra l'ammontare della debitoria gravante sul ricorrente e l'attuale capacità reddituale e patrimoniale della ricorrente;

ritenuto altresì che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo emerso dall'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; in particolare la parte ricorrente, nel corso dell'udienza del 13 Marzo 2025, nonché nella relazione particolareggiata, ha



specificato che lo stato di sovraindebitamento fu causato da un peggioramento della condizione lavorativa dovuta al sopravvenire di una patologia (certificata e agli atti del fascicolo) che non le ha consentito di svolgere le mansioni svolte in precedenza; attualmente è impiegata dell'ANM, con compiti diversi da quelli precedenti (conducente di automezzi);

dato atto che il Gestore della crisi ha fornito le sue attestazioni in ordine alla capacità retributiva della ricorrente, sulla quale si è fondata l'articolazione del piano in ordine alle somme da poter corrispondere ai creditori e che lo stesso Professionista ha evidenziato la sostenibilità del piano per la durata, in virtù della previsione di un versamento *una tantum* di euro 20.000,

considerata la maggior convenienza della proposta di soddisfazione dei creditori in rapporto all'alternativa liquidatoria e che la ricorrente è del tutto è titolare solo un'autovettura di scarso valore, che usa a fini personali ed ha quindi la sola retribuzione da poter offrire ai suoi creditori;

ritenuto pertanto che sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, il piano di ristrutturazione dei debiti va omologato;

l'art. 70 C.C.I.I.;

P.Q.M

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da [REDACTED] con l'assistenza del gestore della crisi nominato, Avvocato Federica Vanacore,

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito *web* del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di privacy, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Napoli, 13 Giugno 2025

IL GIUDICE DELEGATO

*Dottor Francesco Paolo Feo*

